

CONVENZIONE per i Servizi del Ciclo Integrato dei Rifiuti
tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI
ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott. _____, Segretario Generale, abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ANDRIA, codice fiscale _____
- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BARLETTA, codice fiscale _____
- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BISCEGLIE, codice fiscale _____
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, codice fiscale _____
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA, codice fiscale _____
- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MINERVINO MURGE, codice fiscale _____
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA, codice fiscale _____
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SPINAZZOLA, codice fiscale _____
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TRANI, codice fiscale _____
- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TRINITAPOLI, codice fiscale _____

comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi sopra indicati Enti, e convengono quanto appresso:

Premesso che

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- in particolare per quanto concerne il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, la citata Legge Regionale ha confermato gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c 1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14 coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia, ed ha individuato per ciascuno di essi un Organo di Governo, di cui ha definito la composizione e le competenze;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 14/02/2013 è stato approvato il regolamento, previsto dall'art. 10 della citata legge, contenente le regole di funzionamento degli Organi di Governo, quali strutture associative, prive di personalità giuridica, formate dalla obbligatoria partecipazione dei Comuni ricompresi nell'ATO per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;
- il citato regolamento individua nella convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 lo strumento per la disciplina dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni che costituiscono l'ATO e fissa il termine per la sottoscrizione;
- in data 14 marzo 2013 l'Organo di Governo dell'ATO BT ha provveduto alla nomina del Presidente e quindi del Comune di Andria quale Comune Capofila;
- i Comuni qui costituiti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Barletta Andria Trani, come individuato dall'art. 31 comma 1 della Legge della regione Puglia 06/07/2011 n. 14, così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi, nella forma e per gli effetti di cui all'art. 30 D.Lg. 18/08/2000 n. 267, la struttura associativa per la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività connesse ai servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, come meglio specificati di seguito.

Art. 3 (FINALITÀ)

La presente convenzione tra Enti, costituente la struttura denominata "Organo di Governo A.T.O. Provincia di Barletta Andria Trani", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., ha come finalità quella di assicurare:

- una azione unitaria e coordinata nella programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
- l'esercizio associato delle funzioni, dei compiti e delle attività inerenti la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;
- il miglioramento, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei;
- il raggiungimento di economie di scala e massimizzazione dell'efficienza nella gestione dei servizi.

Art. 4 (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA)

L'organo di governo, ai fini organizzativi, si articola in:

- Assemblea dei sindaci dei comuni rientranti nel territorio dell'ATO;
- Presidente dell'Assemblea;
- Ufficio di Presidenza;
- Segretario dell'Assemblea;
- Comune capofila, sede dell'Organo di governo.

Art. 5 (ASSEMBLEA DELL'A.T.O.)

E' istituita l'Assemblea degli enti rientranti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di BAT con sede presso il Comune di Andria, Comune capofila e sede dell'Organo di Governo.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni, i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica, oppure, per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche un consigliere.

All'Assemblea sono demandate:

- Le funzioni e le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

- le funzioni e le attività di programmazione e coordinamento della gestione delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ferme le competenze specifiche attribuite dalla legge ad altri soggetti
- ed in particolare tutte le funzioni ed attività indicate dalla normativa vigente e allo stato in dettaglio specificate nell'art. 9 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo di Governo dell'A TO in materia di rifiuti Urbani ed assimilati*, approvato con Delib. G.R. n. 212/2013, qui espressamente richiamato.

Art. 6 (COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA)

Le modalità di nomina e di funzionamento dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, e del Segretario, nonché i compiti a ciascuno spettanti e le modalità di loro svolgimento, sono indicate nel Regolamento Regionale.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica un biennio decorrente dalla data di elezione.

Art. 7 (COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila è promotore e coordinatore della convenzione, anche al fine di garantire il raggiungimento degli scopi dell'aggregazione ed il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.T.O. BT" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Il Comune capofila è sede dell'organo di Governo.

Art. 8 (UFFICI)

L'Organo di governo opera con personale degli Enti partecipanti o di loro forme associative.

Può avvalersi di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, nei limiti consentiti dalla finanza pubblica ed in particolare di contenimento delle spese di personale.

Art. 9 (RAPPORTI FINANZIARI)

I costi del servizio convenzionato, le spese di funzionamento, di programmazione, di gestione associata e tutte quelle sostenute per l'attuazione delle attività dell'ATO, ivi compresi gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi, gli affidamenti esterni, sono a carico dei Comuni sottoscrittori, e tra loro suddivise in base al numero di abitanti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

I Comuni si impegnano a corrispondere, sul centro di costo istituito nel bilancio del Comune capofila, la propria quota di finanziamento.

Sono ad esclusivo carico del singolo Comune che le ha determinate e non sono considerate spese di funzionamento le spese attribuibili ad uno o più Comuni dell'A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrarie a leggi nazionali e regionali.

Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con i trasferimenti dei comuni a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma *i* del presente articolo;
- b) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Organo di Governo, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. In caso di inerzia dell'Assemblea, provvede il Comune capofila, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla base delle determinazioni dell'anno precedente.

I singoli Comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di pertinenza.

Il conto consuntivo della gestione, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il quarto mese successivo.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore del Comune capofila della quota a proprio carico.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 TUEL, i Comuni aderenti si impegnano, nel termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione a versare in prima istanza un contributo forfettario, deliberato dall'Assemblea dell'ATO, sul centro di costo istituito nel bilancio del Comune capofila.

Art. 10 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.T.O./BT sono responsabili delle competenze relative alla regolare esecuzione dei contratti di servizio nei rispettivi territori, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento).

I Comuni espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a. gestiscono, se delegati dall'Assemblea, l'applicazione del contratto d'appalto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- b. curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la quota di pertinenza, nonché degli altri servizi previsti dall'ordinamento.

I Comuni devono assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e con la proporzionalità di cui al comma i dell'art. 9, il personale necessario, come individuato dall'Assemblea, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli Comuni facenti parte dell'A.T.O. o nelle loro forme associative.

Art. 11 (DECORRENZA E DURATA)

La presente Convenzione ha durata fino al 2030, con possibilità di proroga.

La decorrenza è fissata dalla data di stipula della convenzione, previa approvazione da parte dei singoli Comuni.

Resta salva la possibilità di recedere dalla presente convenzione in base a sopravvenute disposizioni normative che consentano diverse forme associative.

Art. 12 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche disposizioni normative anche regionali in materia.

Art. 13 (REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è repertoriata a cura del Segretario rogante.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai componenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.

IL COMUNE DI ANDRIA

IL COMUNE DI BARLETTA

IL COMUNE DI BISCEGLIE

IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

IL COMUNE DI MINERVINO MURGE

IL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

IL COMUNE DI SPINAZZOLA

IL COMUNE DI TRANI

IL COMUNE DI TRINITAPOLI

IL SEGRETARIO ROGANTE